

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 15 MARZO 1954

(44^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » (N. 1529) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | Pag. 493 |
| LAMBERTI, <i>relatore</i> | 494 |
| BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 494 |

(Discussione)

« Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (D'iniziativa del deputato Bertola ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| PRESIDENTE | 495 |
| LOVERA, <i>relatore</i> | 495 e <i>passim</i> |
| TONELLO | 496 |
| BANFI | 496 |
| JANNELLI | 497 |
| MERLIN Angelina | 497 |
| CIASCA | 497 |

| | |
|--|----------|
| CERMIGNANI | Pag. 498 |
| SAPORI | 498 |
| PARRI | 498 |
| LAMBERTI | 498 |
| BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 499 |

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bolognesi, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, alla riunione l'onorevole Bertinelli, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » (N. 1529) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio

decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro avrebbe dovuto esprimere il suo parere. Poichè il termine previsto dal primo comma dell'articolo 31 del Regolamento è stato superato, a norma del secondo comma, sempre del suddetto articolo 31, si intende che la 5ª Commissione non reputa di dover esprimere parere alcuno.

Ha facoltà, pertanto, di parlare il relatore, senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Il regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, fissava le norme per il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi; più in particolare per l'inquadramento degli insegnanti l'articolo 15 istituiva cinque categorie, determinate dalla popolazione di ciascun Comune; gli stipendi degli insegnanti, e relativi supplementi di servizio attivo, erano stabiliti dalla tabella *B* annessa al decreto.

Quando furono fissate le norme per l'ordinamento scolastico delle Colonie — il che fu nel 1936 — si istituì, col regio decreto-legge n. 1737, del 24 luglio di quell'anno, un ruolo coloniale di maestri elementari equiparato, a tutti gli effetti, ai ruoli magistrali del Regno. Di qui la necessità di applicare ai maestri coloniali il criterio dell'inquadramento vigente nel territorio metropolitano. Infatti l'articolo 35 del citato decreto assegnava ai maestri del ruolo coloniale il trattamento economico della quarta categoria.

Al ruolo coloniale si accedeva mediante concorso o anche per trasferimento dai ruoli magistrali del Regno. Era ammesso, altresì, il trasferimento dalle Colonie al territorio metropolitano, con iscrizione dei maestri trasferiti alla quarta categoria, o con il loro ritorno alla categoria di provenienza.

La legge 1º giugno 1942, n. 675, inquadrando gli insegnanti elementari nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, aboliva la distinzione delle categorie. Data la equiparazione esistente fra il ruolo coloniale e quello metropolitano, tale

legge avrebbe dovuto essere applicata senza altro anche ai maestri delle colonie. Infatti gli insegnanti che furono trasferiti, o ritrasferiti, nel territorio del Regno, godettero degli evidenti benefici del nuovo ordinamento. Invece gli eventi bellici impedirono che coloro i quali rimasero in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea (circa 50 unità) fossero inquadrati secondo le nuove norme, fissate dagli articoli da 1 a 5 della citata legge n. 675 e successive modificazioni. Il disegno di legge su cui ho l'onore di riferire — e che è stato già approvato dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati, — provvede ad eliminare la duplice sperequazione oggi esistente tra gli insegnanti del ruolo coloniale e gli insegnanti del ruolo nazionale, e fra gli insegnanti rimasti in sede e i loro colleghi rimpatriati.

Il modesto onere finanziario che esso comporta è contenuto entro i limiti degli stanziamenti dell'articolo 1 del bilancio del Ministero dell'Africa italiana.

Confido, quindi, che i colleghi della Commissione vorranno approvare il disegno di legge sul quale ho riferito.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle conclusioni cui è giunto il senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, sono inquadrati nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1º giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1º ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1º luglio 1950.

Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma sono applicate le norme

della citata legge 1º giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sugli stanziamenti dell'articolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1950 al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Metto, ora, in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (Di iniziativa del deputato Bertola ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie », di iniziativa del deputato Bertola ed altri.

Ricordo che su questo disegno di legge non è ancora pervenuto il parere della Commissione finanza e tesoro. In attesa, potremo, però, iniziare la discussione del provvedimento, rinviando ogni deliberazione ad altra seduta, a quando, cioè, sarà pervenuto il prescritto parere.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. Il disegno di legge, sul quale riferirò brevemente, regola un riconoscimento al quale ha legittimamente aspirato da lungo tempo una determinata categoria di insegnanti medi.

È nota ai colleghi la situazione di quei maestri elementari i quali, dopo essersi sottoposti ad un considerevole sforzo, hanno conseguito

la laurea ed hanno concorso a cattedre di scuole medie inferiori e superiori con esito vittorioso. La legge vigente stabilisce che, con il passaggio di tali insegnanti dalla scuola elementare alla scuola media, la carriera abbia inizio dal grado più basso, non tenendo conto, insomma, del servizio prestato in ruolo in qualità di insegnante elementare.

Ne segue una sperequazione di ordine materiale e morale. Sperequazione morale: in quanto si tratta di persone le quali, per conseguire un miglioramento sociale e culturale, si sono sottoposte ad uno sforzo non lieve, seguendo gli studi universitari e, pur tuttavia, continuando a prestare servizio come maestri elementari. Nondimeno, costoro debbono iniziare la loro carriera di insegnanti medi al grado undecimo, o al grado decimo se prestino servizio nelle scuole medie superiori. Sperequazione anche materiale: in quanto ad essi sarà impossibile pervenire al vertice della nuova carriera, dato che essi, già arrivati come insegnanti elementari al grado nono, una volta divenuti insegnanti medi debbono retrocedere al grado decimo o al grado undicesimo.

Non bisogna, s'intende, dimenticare che questi maestri conservano *ad personam* il trattamento economico che percepivano al grado maggiore da essi raggiunto. Nondimeno la loro situazione appare ingiusta, ed ingiustificata.

Resta pur vero che situazioni analoghe si verificano per quei funzionari di altre amministrazioni dello Stato che concorrono a cattedre di scuole medie. Anche per essi, cioè, può verificarsi una retrocessione nei gradi. Ma la situazione nei confronti dei maestri elementari è diversa, perchè costoro concorrevano alla medesima opera di educazione e di formazione per la quale si adoperano gli insegnanti medi. Il fatto, quindi, che un maestro elementare, passando all'insegnamento medio, retroceda agli inizi della carriera, costituisce per esso una vera e propria umiliazione.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario del problema, non credo che debbano sorgere preoccupazioni, in quanto le persone che verrebbero a beneficiare del presente disegno di legge non sono più di trecento, delle quali circa otto decimi appartengono alle scuole

medie inferiori ed il rimanente ai licei o alle scuole superiori di primo grado. La differenza, pertanto, tra il grado attuale di tale insegnanti e quello nel quale sarebbero immessi in conseguenza del provvedimento, non è tale da provocare preoccupazioni finanziarie: approssimativamente potrà trattarsi di 2.500.000 lire per il conguaglio immediato, da riferirsi al bilancio in corso, mentre per l'onere successivo e continuativo dovranno provvedere i futuri bilanci. Ho saputo che la stessa Commissione finanze e tesoro, pur non esprimendo alcun parere, ha nondimeno constatato che l'onere è ben lungi dall'essere preoccupante, e che al massimo si tratterebbe, quindi, di vedere se nel bilancio attuale vi sia una voce che offra la possibilità di coprire i miglioramenti previsti dal disegno di legge.

Non mi soffermo sugli aspetti particolari del disegno di legge; invito gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento con il quale si mira a riparare ad una ingiustizia contro cui da tanti anni gli interessati hanno protestato. Occorre, poi, ricordare che la stessa classe degli insegnanti medi si è dimostrata favorevole all'accoglimento delle rivendicazioni di cui stiamo discutendo. Il provvedimento, pertanto, potrà forse costituire un precedente per altri provvedimenti tendenti a risolvere analoghe situazioni di sperequazione, che eventualmente possano esistere tanto nello stesso ambito dell'istruzione pubblica, come in altri settori dell'amministrazione dello Stato.

TONELLO. Dopo le chiare spiegazioni forniteci dal relatore, non vale forse la pena di discutere oltre. I maestri elementari, che hanno superato lo sforzo inteso a compiere un corso di studi come quello universitario, e che sono diventati insegnanti di scuole medie, meritano indubbiamente da parte nostra uno speciale riguardo. Sarebbe ingiusto, quindi, non tener conto del servizio da essi prestato come insegnanti elementari, tanto più che l'attività dei docenti ha la medesima importanza, quale che sia l'ordine di scuole nella quale essa è svolta. Mi sembra, pertanto, opportuno e morale stabilire una continuità nella carriera nei confronti degli insegnanti elementari che passino nelle scuole medie inferiori e superiori.

BANFI. Sono pienamente favorevole alla approvazione del presente progetto di legge, dato che esso costituisce il riconoscimento di un diritto, l'abolizione di un'ingiustizia, e perchè esso, inoltre, si ispira al principio fondamentale dell'unità dell'opera prestata per l'istruzione pubblica. Il principio ha un valore e un significato davvero rilevanti, perchè pone l'accento non su situazioni esteriori ed estrinseche della carriera scolastica, sibbene sulla funzione fondamentale dell'insegnante, il quale è maestro qualunque sia il grado che egli abbia. Inoltre ritengo che, approvando il disegno di legge, potremo introdurre energie nuove nella scuola media, dato che noi, in tal modo, veniamo incontro a giovani i quali, evidentemente di condizioni finanziarie non floride, con la forza della loro volontà e attraverso mille sacrifici hanno dimostrato di amare la istruzione. Tutti costoro, pertanto, danno la garanzia che nelle scuole secondarie compiranno egregiamente il loro dovere.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione. La pedagogia viene completamente trascurata nelle scuole medie; il che non avviene nella formazione degli insegnanti elementari. Ritengo, quindi, che la sensibilità pedagogica che noi introduciamo nelle scuole medie non sarà certamente un male.

Permettete, inoltre, che colga l'occasione per ricordare un'altra situazione analoga alla presente, quella, cioè, in cui si vengono a trovare spesso coloro che iniziano la carriera universitaria. Sovente, infatti, il professore universitario era in precedenza insegnante nelle scuole medie; ma egli, una volta entrato nella Università, può anche essere costretto a retrocedere nel grado, dato che gli anni spesi nell'insegnamento secondario non vengono computati nella carriera universitaria. Ciò può non assumere un carattere di particolare gravità per certe Facoltà, dove la preparazione alla vita universitaria si svolge in qualità di assistente e di aiuto; ma costituisce un grosso inconveniente nelle Facoltà umanistiche, nelle quali la maggior parte degli insegnanti proviene dalla carriera liceale.

Occorre, inoltre, non dimenticare che per un certo periodo di tempo la carriera liceale fu, invece, computata agli effetti universitari. Ciò potrà, quindi, costituire un valido

precedente per sanare la situazione che ho denunciato, la quale — e per pigrizia degli organi che dovevano provvedervi e per pigrizia degli stessi interessati — non fu mai affrontata definitivamente. Anche in questo caso vorrei richiamare il principio dell'unità dell'insegnamento, cui mi sono già riferito, principio che era stato ritenuto non valido in questo caso, poichè si sosteneva che la funzione dell'insegnante universitario ha carattere scientifico. Onorevoli colleghi, lo Stato non paga la scienza, ma l'opera didattica che l'insegnante svolge; e noi troppo spesso siamo soliti nascondere dietro la funzione scientifica delle Università l'effettiva incapacità di una funzione didattica delle medesime Università. Anche in questo caso penso che il prof.essore, che ha percorso una lunga carriera nella scuola secondaria, avrà senz'altro imparato ad apprezzare l'importanza della funzione didattica; avrà imparato a tenere una lezione; avrà imparato a trattare con i giovani; il liceo, insomma, avrà costituito per lui quasi un apprendistato.

JANNELLI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vorrei sottoporre però all'attenzione dei colleghi alcune considerazioni. Nell'articolo unico del disegno di legge è detto che il servizio prestato viene riconosciuto « anche se interrotto ». Desidererei un chiarimento al riguardo.

Inoltre, è a conoscenza di tutti che gli assistenti universitari possono continuare la loro carriera nelle scuole medie. È giusto, però, che tutti i funzionari dello Stato siano messi nella medesima situazione. Proporrei, anzi, al riguardo che si desse mandato ad un nostro collega perchè presentasse un disegno di legge in questo senso.

Infine, occorrerà essere certi che la Commissione finanze e tesoro non faccia opposizione, per quanto l'onere, come ha assicurato il relatore, non dovrebbe essere elevato.

MERLIN ANGELINA. Sono convinta della opportunità e della giustizia del presente disegno di legge. Chiunque faccia parte della scuola si rende conto dell'enorme sacrificio sopportato dai giovani maestri elementari per conseguire un siffatto miglioramento. Per quanto mi concerne, so, per esperienza diretta, come molte giovani, specialmente della mia generazione

avessero come primo obiettivo quello di diventare maestre elementari, per poi conquistare una posizione più elevata.

Io stessa avevo ancora le trecce sulle spalle, quando iniziai l'insegnamento nelle scuole elementari, e nessuno può dire quanti sacrifici, insieme con tante altre coetanee, abbiamo sopportato per pagare le tasse, per seguire i corsi universitari e per poter frequentare le Università straniere, al fine di raggiungere un più elevato livello culturale e per essere degne insegnanti delle scuole medie.

Inoltre la scuola elementare costituisce una grande esperienza per chi, poi, debba insegnare nelle scuole medie; ed anche ciò è giusto che sia tenuto presente. Alle volte mi domando se quel poco che ho potuto fare nella scuola media non sia dovuto proprio al fatto che io e tutti coloro che si sono trovati nella medesima situazione abbiamo potuto acquistare una adeguata esperienza del bambino, che è il campo più ricco in materia didattica. Ricordo che a Milano nella mia scuola gli insegnanti provenivano nella maggior parte dalle scuole elementari; quando, poi, il ruolo ebbe a mutare, si diceva: i bei tempi della vecchia guardia sono passati. La vecchia guardia era costituita da noi che avevamo una maggiore conoscenza dell'animo giovanile, conosciuto durante la nostra permanenza nella scuola elementare. La scuola non è a compartimenti stagni; ma risulta una continuità organica dall'asilo infantile all'Università. Per queste ragioni il provvedimento mi pare giusto ed opportuno, ed invito la Commissione a dare unanime il voto favorevole.

CIASCA. Anch'io mi dichiaro favorevole al presente provvedimento. È bene che il disegno di legge sia approvato, perchè esso contrasta ad una ingiusta mentalità prevalente nella burocrazia ed intesa a creare appunto i compartimenti stagni, cui si riferiva la senatrice Merlin.

Mi associo anche alle argomentazioni del senatore Banfi. Vorrei, però, osservare che la limitazione del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari in ragione soltanto di due terzi non mi sembra opportuno, data la tendenza univoca che si è manifestata in Commissione. Sarei, pertanto, favorevole alla soppressione di questa limitazione.

Per quanto riguarda, poi, la proposta estensione del principio, cui è informato il presente provvedimento, anche ai professori universitari provenienti dall'istruzione media, è vero, come è stato ricordato, che per un certo periodo di tempo — ed esattamente nel 1924 — fu decisa una simile disposizione, ma essa restò in vigore per un così breve periodo di tempo che i vincitori di uno stesso concorso subirono due trattamenti differenti e discordanti. È evidente, però, che se noi entriamo nell'ordine di idee di approvare per gli insegnanti elementari il principio, cui è informato il provvedimento, dovremo poi sanare la situazione anche nei riguardi dei docenti della scuola media.

CERMIGNANI. Sono anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge; preghe- rei anzi il Presidente di svolgere un'opera persuasiva presso la Commissione finanze e tesoro affinché essa non frapponga ostacolo, e ciò soprattutto per ragioni di urgenza. Parecchi dei docenti, infatti, che attendono la approvazione del disegno di legge, ove il provvedimento non fosse approvato con urgenza vedrebbero scadere i termini per la presentazione delle domande relative ai trasferimenti, termini fissati alla fine di marzo.

SAPORI. Sono favorevole al disegno di legge, e intendo associarmi a tutte le argomentazioni che sono state svolte in questo senso. In particolar modo, riallacciandomi alle parole del senatore Banfi e del senatore Jannelli, vorrei far presente la situazione dei funzionari provenienti dagli archivi di Stato che sono giunti, infine, alla carriera universitaria. Il problema è vecchio e non ha mai trovato una soluzione adeguata; se, pertanto, si volesse giungere alla determinazione di accettare la proposta del senatore Jannelli, desidererei che nella formulazione del progetto di legge, inteso a rivedere l'intera materia, non fossero dimenticati coloro che hanno prestato la loro opera negli archivi di Stato.

PARRI. In linea generale non posso che essere favorevole al progetto di legge sottoposto al nostro esame. Desidererei, però, alcune spiegazioni sulla questione sollevata dal senatore Jannelli circa l'interruzione del servizio, per quanto ritengo che sarebbe opportuna l'approvazione immediata del provvedimento

per le ragioni che opportunamente il senatore Cermignani ha fatto presenti.

LAMBERTI. Vorrei ricordare al senatore Ciasca, circa il riconoscimento del servizio limitato ai due terzi, che, approvando senza altro il disegno di legge come ci è stato trasmesso, verremo in aiuto degli interessati più di quanto non lo faremmo se ne modificassimo il testo, per le ragioni che il senatore Cermignani ha ricordato.

Entrando nella sostanza bisogna, però, tener presente che l'eventuale riconoscimento totale del servizio prestato, anche se rispondente a concetti generici molto lati di giustizia, non di meno urterebbe nel piano pratico contro la seguente considerazione: i maestri elementari possono iniziare la loro carriera al termine dei loro studi, e cioè al diciottesimo anno di età. Un insegnante elementare, pertanto, può entrare in ruolo a diciannove anni, mentre un laureato deve iniziare la sua carriera di insegnante di scuola media soltanto dopo il ventiduesimo anno di età. Il riconoscimento totale del servizio prestato come maestro elementare creerebbe quindi un privilegio inverso. La limitazione stabilita nell'articolo unico mi sembra, quindi, ragionevole e logica.

Vorrei, inoltre, associarmi a tutte le considerazioni di carattere generale che sono state fatte prendendo lo spunto dal particolare settore che il disegno di legge contempla. Ritengo, cioè, che il principio dell'unità dell'insegnamento nei vari gradi debba avere un'applicazione più larga. Rinunzio a svolgere in questo momento il tema, ma desidero che il nostro voto favorevole al presente provvedimento costituisca un riconoscimento dell'unità dell'insegnamento.

LOVERA, *relatore*. Vorrei chiarire il dubbio sollevato dal collega Jannelli, e condiviso anche dal senatore Parri. Bisogna tener presente che quando un maestro di ruolo consegue la laurea (laurea che dà diritto all'insegnamento nella scuola media) non può in alcun modo ottenere di sospendere il servizio di ruolo nelle scuole elementari per dedicarsi all'insegnamento in qualità di supplente nella scuola media. Ciò non essendo consentito, molti maestri si inducono a presentare le dimissioni per poter attendere in tal modo al

concorso nella scuola media. Richiamo, inoltre, l'attenzione dei colleghi sul fatto che in simile caso non è prevista l'aspettativa. Poichè quindi molti maestri sono indotti ad interrompere il loro rapporto di impiego, per potersi preparare in maniera più adeguata, è giusto che essi non perdano gli anni di servizio precedentemente prestato; e opportunamente l'articolo unico del disegno di legge contempla tale caso.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Banfi circa l'analogia della situazione dei professori universitari provenienti dalle scuole medie, vorrei ricordare che la situazione è alquanto diversa. L'insegnamento medio giunge fino al grado settimo, e l'insegnamento universitario comincia dal grado settimo. Difficilmente, quindi, si verificherà una sperequazione, la quale potrà, invece, prodursi nei confronti dei presidi, i quali nella loro carriera vanno oltre il grado settimo, e quindi, se entrassero nell'insegnamento universitario, dovrebbero retrocedere. Indubbiamente si tratta di casi limitati che, non di meno, vanno valutati e risolti.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di legge, di cui stiamo discutendo, risponde ad una istanza di notevole valore morale, largamente sentita non soltanto dagli organismi sindacali magistrali, che l'hanno vivamente appoggiata, ma dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, il quale sin dal 1948 aveva predisposto uno schema di legge sostanzialmente identico a quello sottoposto al nostro esame, che però aveva avuto il parere sfavorevole del Ministero del tesoro. Non rivelerò nessun segreto se dico che l'iniziativa parlamentare del deputato Bertola è in un certo senso una iniziativa

ministeriale: dal Ministero, infatti, provennero molte sollecitazioni perchè da parte del Parlamento fosse proposto un disegno di legge che potesse più facilmente superare le resistenze del Tesoro. D'altra parte gli oneri finanziari sono estremamente modesti poichè si tratta, anzitutto di 250 o 300 unità, che verranno a godere dei benefici dei provvedimenti.

In secondo luogo, poi, occorre ricordare che il disegno di legge riguarda funzionari che sono già in ruolo e per i quali si stabilisce solo un diritto ad un lieve miglioramento giuridico con riflessi economici. L'incidenza finanziaria è quindi così poco rilevante, che non vale la pena di insistervi.

Bisogna aggiungere che il provvedimento è accettato con profondo spirito di solidarietà dai professori medi, per quanto il vantaggio che noi concediamo ai professori di scuola media provenienti dall'insegnamento elementare possa incidere in un certo senso sulla carriera dei loro colleghi. Tuttavia si è cercato di evitare una vera ingiustizia, stabilendo che il servizio prestato come maestro elementare sia riconosciuto in ragione soltanto di due terzi.

Per tutte queste considerazioni, e per le altre di altissimo valore morale già illustrate dagli onorevoli intervenuti nel dibattito, questo disegno di legge mi sembra degno di essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto, come ho già detto in precedenza, che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa che ci pervenga il parere della Commissione finanze e tesoro.

La riunione termina alle ore 11,15.